

## DICHIARAZIONI

### **L'opzione per la trasparenza nel modello Redditi 2021**

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

## DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP: GLI ULTIMI CONTROLLI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il prossimo **30 novembre**, termine per la presentazione del modello Redditi 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, va esercitata l'**opzione** o la **revoca** per il **regime di trasparenza fiscale** da parte delle società di capitali per il **triennio 2021-2023**.

Il regime di trasparenza è un **regime opzionale**, mutuato dal sistema tipico delle società di persone, con il quale le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito **imputandolo direttamente ai soci**, indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.

Il regime di trasparenza è applicabile:

- alle **società di capitali partecipate da altre società di capitali**, in base a quanto previsto dall'[articolo 115 Tuir](#). In tal modo il reddito viene tassato ai fini Ires esclusivamente in capo alla società che detiene la partecipazione nella società trasparente;
- alle **società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria**, aventi i requisiti di cui all'[articolo 116 Tuir](#): i soci, in particolare, devono essere persone fisiche in numero non superiore a 10 (o 20 nel caso di società cooperativa), mentre in capo alla società l'ammontare dei ricavi **non deve essere superiore al limite previsto per gli Isa**, e quindi a 5.164.569 euro. Possono in ogni caso accedere al regime anche le **società neocostituite**, ma l'anno successivo a quello di opzione devono ragguagliare i ricavi del primo anno per verificare la possibilità di **mantenere il regime di tassazione scelto**.

Esercitando detta opzione, il reddito non viene quindi tassato ai fini Ires in capo alla società partecipata ma per **trasparenza in capo ai soci** nel periodo di produzione, **a nulla rilevando a tal fine eventuali successive distribuzioni di utili** (soggetto, come noto, a ritenuta a titolo d'imposta del 26%).

L'opzione per il regime di trasparenza va effettuata dalla società trasparente all'Agenzia delle

entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla; società che deve aver ottenuto la comunicazione dell'opzione da parte di tutti i soci mediante **raccomandata con ricevuta di ritorno**, prima dell'invio del modello Redditi SC 2021.

La **mancata comunicazione anche da parte di un unico socio**, rende l'opzione **inefficace, salvo il caso di Srl unipersonale** ([risoluzione 361/E/2007](#)).

Nel caso di esercizio dell'opzione per il triennio 2021-2023 è necessario compilare la **Sezione III** del **quadro OP** del Modello Redditi SC 2021, barrando la casella 1 del rigo OP11 ed indicando nei righi seguenti (OP12 – OP15) i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli [articoli 115 e 116 Tuir](#); in particolare va riportato, in **colonna 1**, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in **colonna 2**, il codice fiscale della società partecipante.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)	OP11	Tipo comunicazione	Opzione	Revoca	Conferma
			1	2	3
	OP12	Codice fiscale			
	OP13				
	OP14				
	OP15				

L'opzione ha una **durata minima di tre esercizi**, è **irrevocabile** ed ha effetto dall'inizio dell'esercizio in cui è manifestata, mentre si decade dal regime opzionale scelto solo in caso di revoca espressa secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione (in tal caso è necessario barrare la casella 2 rigo OP 11). Al termine del triennio l'opzione si intende pertanto **tacitamente rinnovata** per un altro triennio e così via.

Di conseguenza, se è stata manifestata l'opzione per il **triennio 2018-2020** e si vuole mantenerla, non è necessario effettuare alcuna comunicazione e compilare il quadro, in quanto è **automaticamente rinnovata**.

La **casella 3 del rigo OP11** va invece barrata in caso di conferma del regime di tassazione per trasparenza ai sensi dell'**articolo 10, comma 4, Decreto 23.04.2004**: in caso di fusione o scissione della società partecipata, l'opzione per la trasparenza perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 115 Tuir, **entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali** e con le stesse modalità previste.

In tal caso sarà pertanto necessario riportare nei **righi OP12** e seguenti i dati di **tutti i soggetti interessati**.

Nel caso di **società costituite nel 2021**, o di società che nel 2021 **ricorrono a diverso modello** in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente Redditi (ad esempio, società di persone, che compilano il modello Redditi SP e che si sono trasformate in società di capitali nel corso del 2021), e che quindi **non presentano il modello Redditi SC 2021**, l'opzione per il regime di trasparenza fiscale è comunque possibile già a decorrere dal periodo di costituzione, e va comunicata con il modello **“Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap”**, da presentarsi in via telematica, direttamente o tramite intermediario, sempre entro il termine di presentazione del modello Redditi 2021 e quindi entro il prossimo **30 novembre**.

<b>SEZIONE III</b> <b>Trasparenza fiscale</b> <small>(artt. 115 e 116 TUIR)</small>	<b>CR8</b>	Tipologia comunicazione	1	Data perdita efficacia opzione	2	giorno	me	anno	
	<b>CR9</b>	Codice fiscale							<b>Codice fiscale</b>
	<b>CR10</b>	1							2

In particolare nel **rigo CR8, colonna 1**, va inserito il **codice 3** per comunicare l'opzione e nei **righi CR9 e CR10** vanno indicati i **codici fiscali dei soggetti partecipanti** per i quali viene resa la comunicazione di opzione: in colonna 1 se sono persone fisiche, in colonna 2 se società ([articolo 115 Tuir](#)).